



Venezia, 7 dicembre 2017  
Prot. n. 2017/594572 .

Ordinanza n. 851 / 2017

**OGGETTO:** *Disciplina dell'attività di "figurante in costume" finalizzata a essere ritratto in fotografie e/o filmati, anche senza compenso, svolta in forma itinerante nella città storica.*

## IL SINDACO

### Premesso che:

- la Direzione Controlli e Spending Review – Settore Controlli Territoriali e Affari interni nei mesi di maggio, giugno luglio, agosto, e settembre 2017, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei fenomeni collegati alla presenza turistica nella Città Storica di Venezia ha riscontrato che nelle aree maggiormente interessate ai flussi turistici, ed in particolare in Riva degli Schiavoni e in Strada Nova, vi è una costante presenza di soggetti sedicenti "artisti di strada" operanti spesso in coppia, che indossando maschere ed altri costumi non riconducibili alla tradizione storica e culturale della Città di Venezia, e comunque non afferenti alla tradizione carnevalesca identificativa di Venezia, sono dediti a farsi fotografare o filmare, attirando l'attenzione dei turisti di passaggio e invitandoli a farsi fotografare ponendosi accanto a loro, con l'obiettivo ultimo di raccogliere del denaro formalmente come offerta libera, ma realmente richiedendo, in modo insistente e a volte minaccioso, il compenso in denaro;
- tali soggetti ledono con questa modalità di esposizione le tradizioni e il patrimonio culturale della Città, proponendo una ricostruzione figurativa difforme dall'autenticità dei costumi indossati nei periodi storici veneziani, distorta, senza alcun valore storico e pertanto infondata;

### Preso atto che:

- la predetta attività viene svolta occupando suolo pubblico e utilizzando una "cassetta" ad uso rialzo visto l'ingombro del costume;
- tale attività svolta in forma itinerante, rallenta ulteriormente il flusso pedonale in quanto i passanti vengono fermati e invitati insistentemente ad aderire all'iniziativa, ostacolando di fatto il transito e creando quindi intralcio e disagio alla circolazione pedonale e alla vivibilità urbana;



## IL SINDACO

- l'intralcio alla circolazione pedonale è ulteriormente aggravato quando l'attività viene svolta in ambiti ristretti come le calli ovvero in punti di intenso passaggio turistico, di flusso legato alla prossimità alle fermate del trasporto pubblico locale;

**Considerato che** il Centro Storico di Venezia è un sito tutelato dall'Unesco costituendo un *unicum* per la storica monumentalità unita con il patrimonio culturale ed etnologico che va tutelato e preservato nel migliore dei modi possibili;

**Ravvisata conseguentemente la necessità** di garantire la fruibilità e la vivibilità da parte dei turisti e della cittadinanza, dei beni culturali, assicurando il decoro e la sicurezza nelle aree interessate dal fenomeno oggetto della presente ordinanza unitamente alla necessità di non alimentare la distorsione del patrimonio culturale ed etnologico della città ;

**Dato atto che** i soggetti esercitanti l'attività di "*figuranti in costume*" non sono ricompresi tra gli artisti di strada così come definiti ed elencati all'articolo 13 del "*Regolamento per la disciplina della attività artistiche che si svolgono su suolo pubblico*" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 4 giugno 2007;

### Visto che:

- ▶ il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, ha introdotto un pacchetto di misure finalizzate a potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizia nella lotta al degrado delle aree urbane, anche in considerazione della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio;
- ▶ l'art. 8 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, ha novellato l'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 consentendo al Sindaco di intervenire, quale rappresentante della comunità locale, con atti idonei al superamento di situazioni, tra l'altro, di pregiudizio del patrimonio culturale, del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità dei residenti;
- ▶ la direttiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 10 ottobre 2012, c.d. direttiva "Ornaghi";

**Ravvisata** la necessità e l'urgenza di provvedere in considerazione dell'imminenza delle festività natalizie e del carnevale ove maggiori sono i flussi pedonali nelle aree centrali della città storica e nell'attesa di disciplinare in modo stabile la materia attraverso il predisponendo nuovo regolamento di Polizia Urbana vietando lo svolgimento dell'attività di soggetti spesso operanti in coppia, che indossando maschere ed altri costumi non riconducibili alla tradizione storica e culturale della Città di Venezia, e comunque non afferenti alla tradizione carnevalesca identificativa di Venezia, sono dediti a farsi fotografare o filmare attirando l'attenzione dei turisti di passaggio con richiami verbali e gesti della mano e invitandoli a farsi fotografare ponendosi accanto a loro, con l'obiettivo ultimo



IL SINDACO

di raccogliere del denaro formalmente come offerta libera, ma realmente richiedendo in modo insistente e a volte minaccioso, un compenso in denaro;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

## ORDINA

1. È vietata nel Centro Storico di Venezia compreso piazzale Roma e l'isola nuova del Tronchetto l'attività di "figurante in costume" mediante l'utilizzo di maschere ed altri costumi non riconducibili alla tradizione storica e culturale della Città di Venezia, e comunque non afferenti alla tradizione carnevalesca identificativa di Venezia, sono dediti a farsi fotografare o filmare, attirando l'attenzione dei turisti di passaggio e invitandoli a farsi fotografare accanto a loro, con l'obiettivo ultimo di raccogliere del denaro formalmente come offerta libera, ma realmente richiedendo, in modo insistente e a volte minaccioso, il compenso in denaro;
2. Non rientrano nel divieto di cui al precedente punto 1 i servizi fotografici e le riprese cinematografiche autorizzate/comunicate alla "Venice film commission";
3. Ai contravventori del divieto di cui al precedente punti 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
4. Ai contravventori si applica, altresì, la misura cautelare del sequestro amministrativo del materiale utilizzato per commettere la violazione compresi i costumi e le attrezzature varie, finalizzato alla confisca ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
5. Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia ed ha validità 120 giorni dalla pubblicazione in attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO  
Luigi Brugnaro